

CAPITOLATO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI TAGLIO DI PO – PERIODO:

ANNO SCOLASTICO 2014/2015
CODICE IDENTIFICATIVO GARA: 5852821CAB

Art. 1 – Oggetto

Il presente capitolato ha per oggetto:

1) il servizio di trasporto scolastico degli alunni residenti nella frazione Zona Marina iscritti e frequentanti la scuola primaria, secondaria di primo grado ubicate nel territorio del Comune di Taglio di Po e di seguito specificate, da effettuarsi conformemente al calendario scolastico ed agli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche, come di seguito specificato:

- a) scuole primarie site nel territorio comunale:
 - Scuola primaria G.Pascoli – via Manzoni – Taglio di Po capoluogo
 - Scuola primaria G. B. Stella – via S.Marco – Taglio di Po capoluogo
- b) scuola secondaria di I° grado:
 - Scuola secondaria di I° grado E.Milani – via Manzoni Taglio di Po capoluogo.

Il servizio dovrà garantire il trasporto dai luoghi di residenza o dai centri di raccolta, ove previsti, degli alunni alle scuole di competenza e relativo ritorno in orari antimeridiani e pomeridiani secondo il calendario scolastico. Sono quindi esclusi dall'ambito temporale del servizio tutti i giorni di sospensione delle attività scolastiche (festività, vacanze natalizie e pasquali, elezioni politiche o amministrative, referendum, scioperi del personale scolastico da cui derivi la sospensione totale delle attività scolastiche).

L'appalto in oggetto rientra nella categoria degli autoservizi atipici, di cui alla LR Veneto 14-09-1994 n. 46 e Circolare PGRV n. 7 del 6-2-95. Vi si applica altresì la normativa di cui al DM Trasporti 20-12-1991 n. 448, alla LR n. 25/1998, al DM Trasporti 31-01-97 e dlgs n. 163/2006.

L'esecuzione dell'appalto sarà retta da un contratto di servizio ai sensi dell'art. 3 LR n. 46/94 ed artt. 30 e 31 LR n. 25/98 e da specifiche autorizzazioni al noleggio di autobus con conducente ad uso esclusivo di servizi di scuolabus.

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato.

In caso di sospensione o di abbandono anche parziale del servizio ed, in genere, per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, l'ente appaltante potrà sostituirsi senza formalità di sorta all'Appaltatore per l'esecuzione d'ufficio del servizio, anche attraverso affidamento ad altra Ditta, con rivalsa delle spese a carico dell'Appaltatore e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e dall'eventuale risarcimento dei danni, come previsto dal presente Capitolato.

Qualora la sospensione o l'abbandono derivino da cause di forza maggiore (es. emergenza neve o altre condizioni meteorologiche avverse, dissesti stradali, calamità naturali. ecc.) l'Appaltatore dovrà darne comunicazione all'ente appaltante con la massima urgenza.

Il suddetto servizio è da considerarsi altresì servizio pubblico essenziale, ai sensi della Legge 12.06.1990 n. 146 "Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto la Ditta Appaltatrice dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero.

Art. 2 - Durata dell'appalto.

Il servizio si riferisce all'intero **anno scolastico 2014/2015** oltre alla riserva di affidare, mediante procedura negoziata, all'Operatore Economico aggiudicatario del contratto iniziale un contratto di nuovo servizio consistente nella ripetizione di servizio analogo a quello qui in argomento, per la durata massima di anni

uno, ai sensi dell'art.57 – comma 5 – lett.b) - del D.Lgs. n.163/2006. La durata del servizio relativo all'anno scolastico 2014/2015 è ricompresa tra il 15 del mese di settembre e il 10 del mese di giugno dell'anno successivo, per i giorni effettivi di scuola stabiliti dal calendario regionale scolastico.

Art. 3 – Natura giuridica del servizio

Il servizio di trasporto scolastico di cui al presente capitolato si configura, ai sensi dell'art. 4, comma 4°, lett. a) della L.R. 30 ottobre 1998, n. 25 e s.m.i. come servizio atipico autorizzato ed è disciplinato ai sensi della L.R. 8 maggio 1994, n. 46, nonché dal D.M. 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico".

Art. 4 – Modalità di esecuzione

Il servizio è svolto dalla Ditta Appaltatrice con propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale e autoveicoli a suo rischio, e con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti al servizio stesso, nessuno escluso.

La Ditta Appaltatrice è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari, concernenti i veicoli in servizio pubblico e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche e deve possedere i requisiti previsti dal D.M. n. 448/91.

La Ditta Appaltatrice per lo svolgimento del servizio si attiene scrupolosamente alle prescrizioni del Codice della strada ed a tutte le normative vigenti in materia, compresi i provvedimenti adottati in data successiva a quella dell'affidamento del servizio.

Il servizio di trasporto scolastico ha inizio e termine secondo la cadenza del calendario stabilito dalle Autorità Scolastiche, salvo diversa disposizione intercorsa nel periodo di vigenza dell'appalto.

Il servizio di trasporto scolastico è effettuato:

- regolarmente tutti i giorni di scuola previsti dalle Competenti Autorità per ciascun anno scolastico;
- secondo gli orari di inizio e termine delle attività scolastiche dei singoli plessi e nel rispetto di tali orari.

La Ditta Appaltatrice è tenuta, in ipotesi di sciopero da parte dei docenti o "di assemblee" "nell'ambito della scuola", ad effettuare il servizio rispettando gli orari standard "di inizio e fine lezioni" tranne nel caso di inizio posticipato o termine anticipato delle lezioni, generalizzato a tutta la scolarità, nel qual caso sarà l'ufficio scuola di ciascun Comune a comunicare tale necessità.

La Ditta Appaltatrice garantisce il servizio di rientro tempestivo degli alunni nel caso si verificassero cause di forza maggiore non oggettivamente prevedibili, quali rottura di caldaie o qualsiasi altro evento che renda indispensabile l'allontanamento degli alunni dal plesso scolastico frequentato, previa comunicazione anche telefonica da parte dell'ente appaltante o della Scuola interessata.

L'Ufficio Pubblica Istruzione comunica alla Ditta Appaltatrice:

- la data di inizio effettivo del servizio per ciascun anno scolastico;
- gli orari di inizio e termine delle lezioni nelle scuole interessate al servizio, il loro calendario scolastico annuale, nonché le variazioni che si dovessero verificare nel corso dell'anno non appena ne venga a conoscenza;
- i nominativi degli utenti che hanno richiesto il servizio, come previsto al successivo comma 24;
- le eventuali percorrenze differenti dagli itinerari definiti e le variazioni al piano di trasporto come previsto ai successivi commi ;

Della sospensione delle attività didattiche può essere data comunicazione alla Ditta Appaltatrice anche con un solo giorno di anticipo.

Deve essere garantito agli utenti il raggiungimento della scuola di destinazione almeno 5 (cinque) minuti prima dell'inizio delle lezioni; analogamente il mezzo che raccoglie gli alunni all'uscita dalla scuola deve giungere al punto di raccolta prefissato almeno 5 (cinque) minuti prima del termine delle lezioni.

La Ditta Appaltatrice fornisce all'ente appaltante la necessaria collaborazione nella redazione del piano di trasporto di cui al precedente comma, affinché questo recepisca le concrete problematiche presenti su ogni linea. A tal proposito la Ditta Appaltatrice è tenuta ad effettuare prima dell'inizio dell'anno scolastico una prova dei percorsi definiti, per verificare i tempi di percorrenza, la praticabilità delle strade e le fermate/punti di raccolta.

La Ditta Appaltatrice conforma il servizio alle prescrizioni di tale piano annuale di trasporto alunni.

Non sono ammesse percorrenze differenti dagli itinerari definiti dall'ente appaltante, se non a seguito di comunicazione da parte dello stesso oppure per il verificarsi di quanto previsto ai successivi commi ;

in quest'ultimo caso è data tempestiva informazione all'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune interessato. Non sono inoltre consentite soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare rifornimenti di carburante, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e quant'altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio.

Il piano annuale di trasporto alunni, ed in particolare le linee, gli itinerari, le località, le fermate, i punti di raccolta, gli orari, il numero di utenti ivi indicati e il chilometraggio giornaliero possono subire variazioni in ogni momento al verificarsi di circostanze non prevedibili, in relazione a decisioni assunte dalle Autorità Scolastiche, a direttive e/o norme Ministeriali, e in ogni caso in relazione a nuove esigenze che si dovessero prospettare, al fine di favorire l'adempimento della frequenza scolastica e di migliorare la fruibilità del servizio da parte degli utenti. La Ditta Appaltatrice è tenuta ad adeguarsi alle eventuali variazioni richieste attinenti il piano di trasporto che si dovessero rendere necessarie nel corso dell'anno scolastico.

Gli itinerari, le fermate e i punti di raccolta possono inoltre subire variazioni in ogni momento al verificarsi di circostanze non prevedibili, per situazioni di emergenza, per problemi di viabilità, per divieti di transito della circolazione o altre condizioni similari; in tali evenienze, considerata l'emergenza e la condizione di estemporaneità, il conducente del mezzo ha facoltà di decisione in merito.

La Ditta Appaltatrice, in particolare, è tenuta a comunicare all'Ufficio Pubblica Istruzione:

- ogni sospensione o interruzione del servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore come previsto all'art. 1 del presente Capitolato;
- eventuali variazioni di cui ai precedenti commi ;
- il nominativo degli utenti privi di titolo attestante l'iscrizione al servizio, per il tramite degli autisti .

E' altresì possibile il trasporto scolastico dei bambini diversamente abili che non necessino di mezzi di trasporto speciali. In questi casi, qualora se ne ravvisi la necessità, è consentito l'accesso dell'accompagnatore al mezzo di trasporto.

La Ditta Appaltatrice è inoltre tenuta ad effettuare, se richiesto dall'ente appaltante, il trasporto scolastico di alunni residenti nel territorio di altri Comuni iscritti alle scuole del Comune, previo ottenimento della prescritta autorizzazione dell'Ufficio Provinciale.

La Ditta Appaltatrice ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto; non è permesso l'accesso agli automezzi a persone estranee al servizio. A tal fine l'Ufficio Pubblica Istruzione, sulla base delle iscrizioni ricevute fornisce alla Ditta gli elenchi degli alunni aventi diritto al trasporto e comunica, nel corso dello stesso anno scolastico, le eventuali variazioni.

Gli alunni trasportati devono essere solo quelli effettivamente iscritti; soltanto nel mese di settembre di ciascun anno scolastico saranno ammessi utenti privi di titolo attestante l'iscrizione: di tale situazione è data immediata comunicazione al Servizio comunale competente da parte degli autisti.

La Ditta Appaltatrice è tenuta a prelevare e riconsegnare gli utenti alle fermate stabilite, che essa è tenuta a conoscere.

L'ente appaltante non riconosce all'appaltatore rimborsi di alcun genere per gli spostamenti dei mezzi dalle autorimesse ai percorsi oggetto di appalto.

Dovrà essere utilizzato lo stesso personale conducente per tutto l'anno scolastico per ciascuno dei percorsi predisposti, salvo cause di forza maggiore (malattie, ferie, dimissioni)

Art. 5 – Itinerari

Nell'allegato al presente capitolato si riporta, a titolo puramente indicativo e non vincolante, il piano di trasporto scolastico, con indicazione delle linee e dell'utenza previste per l'intero anno scolastico 2014/2015. Poiché le linee, gli itinerari, le fermate, i punti di raccolta, gli orari e il numero degli utenti potranno subire variazioni ai sensi di quanto previsto dal presente capitolato, il Comune si riserva la facoltà di variare le percorrenze chilometriche giornaliere previste, in aumento o in diminuzione, in funzione delle effettive esigenze del servizio.

Al termine di ogni anno scolastico nel caso si riscontri una variazione chilometrica che abbia comportato una diminuzione o un aumento inferiore al 10% dei chilometri per anno scolastico, così come preventivati dal presente Capitolato, non si darà luogo a nessun conguaglio. Nel caso invece la variazione chilometrica abbia comportato una diminuzione o un aumento superiore al 10% dei chilometri per anno scolastico, si procederà a conguagliare opportunamente il compenso spettante per la parte di chilometraggio eccedente il 10%. Il conguaglio avverrà sulla base del costo chilometrico desunto dall'offerta complessiva per il trasporto scolastico presentata dall'Aggiudicatario. In caso di qualsiasi variazione chilometrica, in aumento o in difetto, la ditta Appaltatrice, entro il mese successivo all'avvenuta variazione, dovrà darne notizia al Comune.

Per il riscontro della eventuale variazione chilometrica di cui al comma precedente, la Ditta Appaltatrice rendiconta mensilmente al Comune i chilometri effettivamente compiuti nel mese precedente dal mezzo utilizzato per il servizio di trasporto scolastico, relativo ai soli percorsi definiti ed alle loro possibili variazioni previste all'art. 4.

Per l'eventuale controllo della percorrenza chilometrica vige quanto previsto all'art. 11, comma 3, del presente Capitolato.

La misurazione chilometrica del trasporto giornaliero viene calcolata dalla salita a bordo del primo bambino alla consegna alla scuola interessata, e per il ritorno dalla scuola alla discesa dell'ultimo utente. Non sarà conteggiato l'ulteriore ed eventuale percorrenza di chilometri (esempio: dal deposito dello scuolabus alla raccolta del primo trasportato; dalla consegna dell'ultimo utente al deposito dello scuolabus).

Art. 6 – Spostamenti per attività scolastiche e parascolastiche

Potranno essere richiesti brevi spostamenti assimilabili al trasporto scolastico in località vicine (raggio massimo 40/50 Km) per attività scolastiche e parascolastiche (attività di gioco, agonistiche e non, visite guidate anche al di fuori del territorio comunale), comunque richieste dalle Autorità scolastiche, nell'ambito dell'orario di scuola, o dell'Autorità comunale, nell'ambito delle iniziative programmate o per necessità di servizio. Questi servizi saranno comunicati all'appaltatore con almeno cinque giorni di anticipo sulla data prevista per il viaggio.

Gli oneri previsti per tali servizi sono compresi nell'appalto, fino a un massimo di **Km.500** complessivi per tutte le scuole, per anno scolastico, fatte salve eventuali maggiori richieste autorizzate dal Comune fino ad un massimo di Km. 250, che dovranno comunque essere eseguite dalla ditta appaltatrice. Per questi ulteriori chilometri (eccedenti i Km.500 sopraindicati) che saranno **quantificati alla fine dell'anno scolastico, sarà corrisposta una tariffa di € 3,00 +i.v.a. al Km.**

A tale scopo, l'ente appaltante inoltra alla Ditta Appaltatrice specifico ordine ai fini dell'erogazione del servizio indicando il percorso, gli orari di partenza e rientro, la scuola, il numero degli alunni partecipanti e dei docenti accompagnatori. Il suddetto ordine costituisce idoneo titolo di viaggio.

Dette uscite verranno effettuate esclusivamente in orario mattutino fatta eccezione per attività comunque didattiche non effettuabili in orario antipomeridiano, come ad esempio alcune gare sportive relative ai giochi studenteschi, per le quali i necessari trasporti potranno essere svolti anche in orario pomeridiano, compatibilmente con le disponibilità generali che il Comune stabilisce e comunica nel corso di ogni anno alle autorità scolastiche, relativamente a tali particolari servizi.

La Ditta Appaltatrice ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto o persone debitamente autorizzate; non è permesso l'accesso agli automezzi a persone estranee al servizio.

Art. 7 – Automezzi

Il mezzo utilizzato dalla Ditta Appaltatrice per lo svolgimento del servizio di cui al presente Capitolato deve essere rispondente alle norme dettate dal D.M. 18/04/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.M. 31/01/1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e successive modificazioni ed integrazioni ed in generale da tutte le normative in materia di trasporto scolastico; in particolare detto mezzo deve avere una capienza minima di 26 posti;

- essere dotato di cronotachigrafo;
- avere colorazione gialla e portare sulla fiancata la dicitura "Scuolabus"; tale scritta deve essere riportata con decalcomanie indelebili o verniciatura a caldo;
- essere in possesso delle caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni in materia per quanto riguarda tipologia, autorizzazioni e caratteristiche tecniche;
- essere dotati di attrezzature atte a consentire un trasporto comodo e sicuro di tutti gli aventi diritto a frequentare le scuole Primarie e Secondarie di I° grado;

Per l'effettuazione del trasporto scolastico, i predetti automezzi sono utilizzati nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi, contenute nel D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della strada" e relativo Regolamento di attuazione D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

La Ditta Appaltatrice ha l'obbligo di:

- assicurare la costante efficienza degli automezzi impiegati con particolare riferimento alle misure di sicurezza;
- rispettare la capienza massima per cui ogni singolo mezzo è stato collaudato;
- non impiegare mezzi che consentano il trasporto di passeggeri in piedi.

Il Comune rilascia alla Ditta Appaltatrice una Autorizzazione - Licenza speciale di noleggio autobus con conducente ad uso esclusivo di servizi scuolabus per ogni mezzo adibito al servizio di trasporto scolastico. Il rilascio delle Licenze è subordinato alla immatricolazione dei mezzi da parte della Motorizzazione Civile alla quale il Comune rilascia il prescritto nullaosta.

La Ditta Appaltatrice fornisce al Comune:

- l'elenco indicativo dei mezzi da adibire al servizio di trasporto scolastico, comprensivo della capienza di ognuno, con allegate le copie delle carte di circolazione per il rilascio delle licenze speciali; ciò dovrà avvenire prima dell'attivazione del servizio;
- le copie delle carte di circolazione dei mezzi che effettueranno il servizio dalle quali risulti l'immatricolazione di cui al comma precedente;
- l'aggiornamento della suddetta documentazione, qualora subentrino variazioni dovute alle circostanze previste ai successivi commi 9 e 10.

Le Licenze speciali, di cui al comma 4, hanno durata pari a quella dell'appalto e non possono essere utilizzate per effettuare trasporti che non rientrano nel servizio di trasporto scolastico previsto dal presente Capitolato.

La Ditta Appaltatrice, su indicazione del Servizio comunale competente, impiega automezzi con capienza tale da garantire il servizio secondo quanto indicato dal presente Capitolato e con le caratteristiche di cui al precedente comma 1. La prima immatricolazione dei mezzi autorizzati non potrà essere anteriore al 1° gennaio 1996.

La Ditta Appaltatrice, oltre ad adibire al trasporto scolastico automezzi idonei alle caratteristiche degli itinerari ed al numero di ragazzi da trasportare, garantisce la disponibilità di automezzi, funzionanti e comunque idonei, da utilizzare:

- a- in sostituzione di quelli in uso nel caso di guasto meccanico, incidente o altro;
- b- in sostituzione o ad integrazione di quelli in uso in caso di richiesta di aumento del servizio o di variazione di tipologia;
- c- per le gite ed attività scolastiche di cui all'art. 6.

Qualora, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, si determinino nuove esigenze organizzative di cui al precedente comma 8, lett. b), ed i mezzi già utilizzati non si rivelino più adeguati (necessità di aggiungere nuovi precorsi, minori o maggiori utenti per percorso, ecc.), le specifiche tecniche dei nuovi mezzi da utilizzare sono decise di comune accordo tra Ditta Appaltatrice e l'ente appaltante;

La Ditta Appaltatrice non può sostituire i mezzi utilizzati per il servizio con altri di targa diversa, se non con autorizzazione del Comune preventivamente richiesta e motivata; il nuovo mezzo deve possedere caratteristiche uguali o superiori rispetto al mezzo di cui viene chiesta la sostituzione, secondo quanto stabilito nel presente articolo.

Nel caso in cui all'inizio o durante il servizio giornaliero non sia possibile utilizzare uno o più mezzi autorizzati (es. per guasto improvviso, incidente o altro) la Ditta Appaltatrice ne dà immediata comunicazione al Comune, via fax; in tal caso è tenuta ad assicurare una tempestiva sostituzione dei mezzi al fine di garantire lo svolgimento del servizio, impiegando idonei mezzi sostitutivi con le medesime caratteristiche di quelli autorizzati.

I mezzi utilizzati per il servizio dovranno essere custoditi in un locale idoneo per la rimessa e la cura dei mezzi utilizzati per il servizio.

A bordo di ciascun mezzo dovrà essere garantito un elevato grado di pulizia ed il funzionamento di tutti gli impianti presenti.

Art. 8 – Comunicazioni

La Ditta Appaltatrice è tenuta a fornire al Comune, di volta in volta, immediata notizia, con il mezzo più celere, di tutti gli incidenti verificatisi durante l'espletamento del servizio appaltato, quali sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato. In ogni caso deve sempre seguire comunicazione formale relativa a quanto accaduto. A tal fine ogni autista dovrà essere dotato di telefono cellulare per garantire la tempestiva comunicazione dell'avversità occorsa (es. in occasione di incidente) senza l'abbandono del mezzo e degli alunni trasportati.

Qualora detti incidenti siano riconducibili alla responsabilità dei conducenti, la Ditta è tenuta a comunicare all'ente appaltante i provvedimenti eventualmente adottati nei loro confronti.

Onde agevolare l'esecuzione dell'affidamento e favorire i diretti rapporti fra la Ditta Appaltatrice ed il Comune, la Ditta individua un responsabile per la tenuta dei rapporti con il Comune nell'ambito dell'esecuzione del servizio di cui al presente capitolato. Detto responsabile dovrà poter essere reperibile telefonicamente durante lo svolgimento del servizio.

Il nominativo ed il numero telefonico dovranno essere comunicati all'Amministrazione Comunale almeno sette giorni prima dell'inizio del servizio

Art. 9 – Personale

Per tutte le attività di gestione dei servizi oggetto del Capitolato, la Ditta Appaltatrice tutte le attività di gestione dei servizi oggetto del Capitolato, la Ditta Appaltatrice si avvale di personale qualificato idoneo allo svolgimento degli stessi, nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell'area di appartenenza e della normativa di sicurezza dei lavoratori. La Ditta Appaltatrice è pertanto responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, dei requisiti tecnico – professionali e delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato.

Il personale addetto alla guida deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- patente di guida della categoria adeguata al mezzo necessario per l'effettuazione del servizio;
- abilitazioni professionali richieste;

L'Appaltatore, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto e, successivamente, dell'avvio di ogni anno scolastico, si impegna a fornire al Comune l'elenco nominativo del personale impiegato per il servizio, con gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi e gli estremi del documento di guida e del Certificato di Qualificazione del Conducente – (in attuazione del Capo II del D.L. 21/11/20105, n. 286).

La Ditta si impegna inoltre a comunicare preventivamente, per iscritto, eventuali variazioni e/o sostituzioni per qualsiasi causa.

Il personale addetto alla guida deve essere:

- munito di distintivo di riconoscimento, riportante le generalità dell'autista e della Ditta che gestisce il servizio;
- dotato di telefono cellulare idoneo per la conversazione durante la guida, per consentire la tempestiva comunicazione alla Ditta Appaltatrice di ogni avversità eventualmente occorsa (incidente, avaria automezzo, ecc.) senza l'abbandono del mezzo e degli trasportati, e per ogni altro motivo di emergenza o legato al servizio che richieda il contatto anche immediato da parte dell'autista con i genitori degli utenti, la Ditta, il Comune o viceversa.

Al personale adibito al servizio è fatto divieto di prendere accordi anche verbali con genitori e personale docente circa la possibilità di inserire nuovi alunni nel percorso definito; per eventuali richieste o rilievi dei genitori degli utenti, gli autisti devono indirizzare gli stessi all'Ufficio Istruzione comunale.

Il personale non prende ordini da estranei all'espletamento del servizio, fatti salvi i provvedimenti di urgente necessità che dovessero essere impartiti dagli organi di polizia per motivi di sicurezza.

Il personale mantiene la totale riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio e, se del caso, ne dà comunicazione alla Ditta che provvede a formalizzare, mediante comunicazione al Comune, fatti e circostanze che possono interferire o compromettere il buon andamento del servizio.

Il personale osserva nei rapporti con l'utenza un comportamento di civile rispetto della persona ed un contegno, sempre e comunque, decoroso ed adeguato alla particolare età degli utenti.

Il Comune si riserva il diritto di effettuare i controlli ritenuti opportuni e richiedere alla Ditta Appaltatrice di predisporre provvedimenti nei confronti del personale adibito al servizio, per il quale siano stati rilevati comprovati motivi di non idoneità al servizio; ciò avverrà in contraddittorio fra le parti.

In caso di comportamento scorretto o lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri, ancorché non certificati nella fattispecie penale, l'Amministrazione procede ad *nutum* alla risoluzione del contratto.

La Ditta Appaltatrice è responsabile del comportamento dei propri dipendenti ed è obbligata a sollevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti dell'Amministrazione in qualità di ente appaltante.

La Ditta è tenuta ad applicare al personale impiegato nel servizio tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, i contratti nazionali di lavoro e gli eventuali accordi sindacali stipulati in sede

regionale, provinciale e comprensoriale, ivi comprese le successive modificazioni, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene sul lavoro, anche nel caso che l'impresa non aderisca ad alcuna delle associazioni firmatarie del contratto collettivo di lavoro. E' altresì tenuta alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti e future in materia di assunzione di personale. E' responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli Istituti previdenziali ed assicurativi, da altri organi di vigilanza o dallo stesso ente appaltante e comunque s'impegna a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza.

La Ditta Appaltatrice è obbligata ad esibire in qualsiasi momento e a semplice richiesta le ricevute dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio nel periodo di validità del contratto.

Art. 10 – Norme di comportamento

Durante lo svolgimento del servizio, i conducenti dei mezzi osservano le seguenti prescrizioni:

- rispettare rigorosamente, durante la guida, le norme del vigente Codice della strada;
- tenere una velocità nei limiti di sicurezza stabiliti dalla vigente normativa e comunque sempre rapportati alle situazioni atmosferiche e di traffico;
- non fumare sul mezzo o bere bevande alcoliche;
- non sostare con il motore acceso in prossimità delle sedi scolastiche;
- non caricare a bordo passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
- non permettere l'accesso all'automezzo a persone estranee al servizio ad eccezione di quelle autorizzate dall'Amministrazione Comunale per funzioni di accompagnamento, sorveglianza o controllo, né tanto meno trasportare animali;
- non abbandonare il veicolo lasciando gli alunni privi di sorveglianza; in caso di incidente o problemi di varia natura deve richiedere e quindi aspettare i soccorsi;
- consegnare immediatamente al Comune oggetti rinvenuti sull'automezzo, qualunque ne sia il valore o lo stato;
- adoperarsi, nei limiti dei compiti di guida assegnati, affinché gli alunni durante il viaggio mantengano un comportamento corretto e disciplinato, onde evitare incidenti di qualsiasi genere. Qualora perdurasse un comportamento scorretto da parte di uno o più alunni potrà esprimere richiamo verbale dell'alunno con avviso informale alla famiglia e segnalazione all'Amministrazione Comunale;
- regolare la salita e la discesa degli alunni nel più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza al fine di evitare ogni possibilità di pericolo, facendo in modo che le operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali il Comune declina ogni responsabilità;
- rispettare le fermate stabilite dal piano di trasporto alunni;
- effettuare su ogni automezzo ove non sia prevista la presenza dell'accompagnatore comunale, un'accurata verifica che gli alunni trasportati siano quelli effettivamente iscritti e comunicati dal Comune alla Ditta Appaltatrice;
- segnalare al Servizio Comunale competente la presenza di alunni non compresi nell'elenco del Comune.

Art. 11 – Controlli

Il Comune si riserva la più ampia facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio venga effettuato nei modi e nei tempi stabiliti dal presente Capitolato e secondo le disposizioni di legge in materia di circolazione stradale e di accertare inoltre l'idoneità dei mezzi di trasporto utilizzati e del personale posto alla guida degli stessi.

L'Amministrazione si riserva inoltre il diritto di richiedere alla Ditta Appaltatrice di predisporre nei confronti del personale dipendente dalla stessa i provvedimenti di cui all'art. 9, c. 9, del presente Capitolato.

La Ditta Appaltatrice fornisce, se richiesto dal Comune, i dati relativi ai dischi del cronotachigrafo dei mezzi utilizzati nel servizio di trasporto scolastico, debitamente compilati, al fine di consentire l'eventuale controllo della percorrenza chilometrica nell'ambito del presente appalto.

E' facoltà del Comune di richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio.

La Ditta Appaltatrice è tenuta ad esibire tutti gli atti e i documenti di cui il Comune faccia richiesta ed a fornirgli tutte le informazioni che siano pertinenti ai servizi svolti.

Art. 12 – Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Nel prezzo contrattuale è compreso ogni onere, nessuno escluso, previsto dal presente Capitolato.

Costituiscono oneri a carico della Ditta Appaltatrice tutte le spese relative alla gestione del parco automezzi sia ordinarie che straordinarie e del personale quali, in via del tutto esemplificativa:

- impiego di mezzi con caratteristiche tecniche idonee a svolgere il servizio, come previsto dal precedente art. 7;
- installazione di cronotachigrafo su scuolabus, e anche miniscuolabus, nel rispetto delle vigenti normative, come previsto dal precedente art.7;
- revisioni periodiche dei mezzi;
- tassa di circolazione;
- assicurazione R.C. auto;
- carburanti, lubrificanti, olio, gomme;
- manutenzione e pulizia degli automezzi, con lavaggio periodico internamente ed esternamente e comunque quando le condizioni meteorologiche lo rendano necessario, in modo da assicurare standard qualitativi pienamente adeguati;
- ogni accorgimento idoneo alla protezione dei trasportati;
- costi derivanti da percorrenze estranee agli itinerari definiti dal Comune, effettuate per qualunque tipo di manutenzione, intervento sugli automezzi o per qualsiasi altro motivo;
- spese derivanti dalla dotazione agli addetti alla guida di telefono cellulare, come previsto all'art. 9, comma 4, del presente Capitolato;
- imposte, le tasse e le assicurazioni derivanti dall'assunzione del servizio;
- retribuzioni e i compensi diversi per il proprio personale, nonché gli oneri assicurativi e previdenziali del personale stesso;
- idonea struttura organizzativa per gli adempimenti amministrativi e contabili;
- assunzione del rischio completo ed incondizionato della gestione;
- spese non elencate, ma necessarie per la regolare completa attuazione dei servizi oggetto dell'appalto.

La Ditta Appaltatrice, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato ha l'obbligo di uniformarsi alle Leggi e Regolamenti che attengano in qualsiasi modo al tipo di attività oggetto del presente appalto, a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto nonché alle istruzioni che le vengano comunicate verbalmente o per iscritto dal Comune.

La Ditta Appaltatrice è tenuta a rispettare tutte le norme vigenti in materia di tutela minori in rapporto alle responsabilità specifiche connesse al servizio;

La Ditta Appaltatrice si impegna altresì, nel caso in cui il Comune sia impossibilitato, a garantire l'accompagnatore sui mezzi di trasporto scolastico nei casi di legge, secondo modalità che saranno appositamente concordate.

Art. 13 – Obblighi assicurativi e responsabilità

E' a carico della Ditta Appaltatrice ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi, ivi compresi i trasportati, per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, anche oltre i massimali previsti nella polizza del successivo comma 3, sollevando in tal senso il Comune ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite.

Per le responsabilità della Ditta Appaltatrice si richiama l'art. 1681 del Codice Civile, precisando che si devono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto durante le soste e le fermate.

A fronte delle responsabilità evidenziate ai precedenti commi 1 e 2, la Ditta Appaltatrice è tenuta a stipulare un'assicurazione per responsabilità civile verso i terzi (persone e cose), con un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 per danni alle persone e che preveda che l'Istituto assicurativo provvederà alla formalizzazione della proposta liquidativa o della contestazione, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione da parte del terzo reclamante, della documentazione completa per l'eventuale risarcimento del danno. Copia della polizza dovrà essere consegnata all'ente appaltante contestualmente alla stipula del contratto d'appalto, ovvero prima dell'affidamento del servizio qualora esso avvenga prima della stipula del contratto stesso.

Per ogni veicolo adibito ai servizi oggetto dell'appalto, la Ditta Appaltatrice dovrà essere in possesso di polizza assicurativa verso terzi (RC auto), con massimali di €. 10.000.000,00 e comprensiva di copertura di infortunio in salita ed in discesa di tutti i trasportati di €. 100.000,00 sia per causa di morte che di invalidità permanente.

La Ditta Appaltatrice, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, dovrà fornire alla Comune, per ciascun automezzo, gli estremi delle polizze assicurative con l'indicazione della Compagnia Assicuratrice e dei massimali. La Ditta Appaltatrice si impegna inoltre a comunicare preventivamente, per iscritto, eventuali variazioni per qualsiasi causa.

La Ditta Appaltatrice è unica responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e di trasporto scolastico.

La sorveglianza sul rispetto del Capitolato non diminuirà in nulla la responsabilità della Ditta Appaltatrice per tutto quanto attiene lo svolgimento del servizio, responsabilità che rimarrà esclusivamente ed interamente a carico della stessa.

Art. 14 – Garanzie

L'offerta è corredata da una garanzia pari al due per cento dell'importo a base di gara, costituita con le modalità di cui all'art. 75 del dlgs n. 163/2006.

A garanzia di tutti gli obblighi di esecuzione del contratto, la Ditta Appaltatrice dovrà, contestualmente alla stipula del contratto d'appalto, comprovare di avere provveduto a costituire una cauzione pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, eventualmente aumentata in conformità all'art. 113 dlgs n. 163/2006, secondo le modalità previste per la costituzione della cauzione provvisoria di cui al precedente comma. La garanzia non può venire svincolata se non ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le pendenze tra l'Amministrazione e la Ditta Appaltatrice, sempre che all'ente appaltante non competa il diritto di incameramento della cauzione o parte della stessa. In ogni caso resta all'ente appaltante pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera cauzione per ogni somma della quale esso dovesse risultare creditore a qualsiasi titolo. Sulla Ditta Appaltatrice grava l'obbligo, sotto pena di decadenza dell'affidamento dell'appalto, di reintegrare la cauzione ogni volta che ciò si renda necessario, entro il termine stabilito nel provvedimento e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso. Resta salvo per l'ente appaltante l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'ente appaltante ha facoltà di escutere la polizza fideiussoria a semplice richiesta. Il pagamento della somma prevista per detta polizza va effettuato direttamente al Comune senza passare per il soggetto contraente, secondo quanto indicato dall'art. 1944 del c.c.

Art. 15 – Importo a base di gara

L'importo dell'appalto per l'intero anno scolastico 2014/2015 è pari ad € 50.500,00 + IVA di legge.

Il prezzo è comprensivo di ogni onere e spesa necessari per l'espletamento del servizio, ad esclusione della sola IVA.

Non saranno ammesse offerte parziali e/o condizionate.

Art. 16 – Oneri a carico dell'ente appaltante

Tutti gli oneri che l'Impresa deve sostenere, per l'adempimento degli obblighi fissati nel presente Capitolato, sono compensati con la corresponsione, da parte dell'ente appaltante, dei corrispettivi indicati in offerta.

L'appaltante si impegna pertanto a:

- corrispondere alla Ditta Appaltatrice un compenso pari all'importo di aggiudicazione, tenendo conto di quanto previsto al precedente art. 4;
- corrispondere il compenso per eventuali accompagnatori forniti dalla Ditta, nella sola ipotesi di cui all'art. 12 ultimo comma del presente Capitolato.

Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano in alcun modo la Ditta Appaltatrice dagli obblighi ed oneri ad essa derivanti dal presente Capitolato.

Al termine di ogni mese la Ditta Appaltatrice provvederà alla fatturazione delle prestazioni erogate. Il pagamento dei corrispettivi per i servizi di cui al presente Capitolato sarà effettuato a mezzo mandato in rate mensili posticipate, entro novanta giorni dalla data di presentazione delle fatture all'Ufficio Protocollo del Comune.

Dal pagamento dei corrispettivi sarà detratto l'importo delle eventuali esecuzioni d'ufficio, delle eventuali penalità applicate per inadempienza e di quant'altro dovuto dalla Ditta Appaltatrice.

Art. 17 – Tariffe

La fruizione del servizio di trasporto scolastico è riservata agli utenti effettivamente iscritti allo stesso, come previsto all'art. 4, c. 24, del presente Capitolato.

Alla determinazione delle tariffe provvede il Comune al quale sono destinati i relativi introiti.

Il Comune provvede direttamente, a propria cura e spesa, all'esazione delle tariffe per l'uso del servizio di trasporto scolastico.

Art. 18 – Divieto di subappalto e di cessione del contratto

E' fatto divieto alla ditta appaltatrice di cedere il contratto o di far eseguire in tutto o in parte ad altre ditte il servizio".

Art. 19 – Periodo di prova

Per i primi quattro mesi l'appalto s'intende conferito a titolo di prova, allo scopo di consentire all'ente appaltante di verificare la regolarità d'esecuzione del servizio.

Durante tale periodo l'ente appaltante può, con atto debitamente motivato, a suo insindacabile giudizio recedere in qualsiasi momento dal contratto, mediante semplice preavviso di trenta giorni. In tale eventualità spetta all'impresa il solo corrispettivo del servizio eseguito, escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo.

Nell'ipotesi in cui l'ente appaltante receda dal contratto, essa si riserva la facoltà di affidare l'appalto all'impresa risultata seconda in graduatoria ed eventualmente anche alle successive.

In sede di sottoscrizione del contratto il presente articolo verrà sottoscritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile.

Art. 20 – Revoca, penali, risoluzione e recesso

Nel caso in cui l'Aggiudicatario non esegua tempestivamente gli adempimenti prescritti ai fini delle stipula del contratto o non si presenti alla data e nel luogo fissati per la stipula senza alcuna valida giustificazione o non presenti la cauzione definitiva nei termini assegnati, l'Ente Appaltante dichiarerà la revoca dell'affidamento e aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. Saranno a carico della Ditta inadempiente gli eventuali maggiori oneri sostenuti dal Comune.

Nel caso di singole inadempienze contrattuali, il Comune avrà la facoltà di applicare una penale di € 500,00 (cinquecento), fatta espressamente salva la quantificazione dell'eventuale maggior danno da risarcire.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale la Ditta Appaltatrice avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione. Il Comune, nel caso valuti positivamente le controdeduzioni presentate dalla Ditta Appaltatrice, ne dà comunicazione alla stessa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle stesse; in caso contrario, le deduzioni si intendono non accolte e viene comunicato l'ammontare della penale. La penalità verrà trattenuta a norma dell'art. 16, comma 5.

Più specificatamente e a titolo meramente esemplificativo, le manchevolezze che possono dar motivo a penalità o, se ripetute, a risoluzione sono:

- sospensione o abbandono del servizio affidato, salvo comprovate cause di forza maggiore;
- ritardi nello svolgimento del servizio;
- mancato rispetto degli itinerari e degli orari previsti dal piano annuale di trasporto alunni, salvo i casi di cui all'art. 4, c. 17;
- uso di mezzi non corrispondenti a quelli indicati e non preventivamente autorizzati per l'espletamento del servizio, salvo i casi di cui all'art. 7, c. 11;
- uso improprio degli automezzi adibiti al servizio di trasporto scolastico;
- mancata presentazione o ritardo nella presentazione delle certificazioni e della documentazione da esibire secondo quanto previsto nel presente Capitolato;
- mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e gravi violazioni del Codice della Strada;
- impedimento in qualsiasi modo dell'esercizio del potere di controllo da parte del Comune;
- violazione dell'obbligo di sollevare e tenere indenne l'ente appaltante da qualsiasi azione o pretesa di terzi;
- fumo alla guida.

Il Comune ha la facoltà di risolvere ad nutum il rapporto e di incamerare il deposito cauzionale quando, richiamata preventivamente la Ditta Appaltatrice, per almeno tre volte mediante nota scritta, all'osservanza degli obblighi inerenti il contratto stipulato, questa ricada nuovamente in irregolarità contestate anche se di natura o fattispecie diversa.

In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, la Ditta Appaltatrice risponderà anche dei danni che da tale risoluzione anticipata possono derivare all'ente appaltante.

Il Comune si riserva, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, la facoltà di richiedere a terzi l'esecuzione dei servizi addebitando alla Ditta Appaltatrice l'eventuale maggiore prezzo che sarà trattenuto sui crediti della stessa Ditta o sulla cauzione che dovrà essere immediatamente integrata.

In caso di arbitraria sospensione o abbandono del servizio da parte della Ditta Appaltatrice, il Comune provvederà all'esecuzione in danno dei servizi sospesi, addebitando alla Ditta Appaltatrice la spesa eccedente l'importo contrattuale per il servizio non prestato, e salva restando ogni altra ragione o azione, compresa la facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto.

Qualora la Ditta Appaltatrice receda dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, l'ente appaltante è tenuto a rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale.

In tale ipotesi viene inoltre addebitata alla Ditta Aggiudicataria, a titolo di risarcimento danni, la maggior spesa derivante dall'assegnazione dei servizi ad altra ditta, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.

Costituiscono motivo per l'esercizio della facoltà di recesso dal contratto da parte dell'Amministrazione, a norma dell'art. 1373 c.c.:

- la mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- il mancato superamento del periodo di prova di cui all'art. 21;
- l'apertura di una procedura concorsuale fallimentare a carico della gestione;
- la messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività della gestione;
- la mancata osservanza della disciplina del subappalto;
- l'inosservanza delle norme di legge relative al personale impiegato e mancata applicazione dei contratti collettivi.

In caso di recesso di cui al precedente comma il Comune si riserva la facoltà di richiedere a terzi l'esecuzione dei servizi addebitando alla Ditta Appaltatrice l'eventuale maggiore prezzo che sarà trattenuto sui crediti della stessa Ditta o sulla cauzione.

In tutti i casi di revoca, risoluzione o recesso previsti dal presente articolo, l'affidamento o la prosecuzione dell'appalto potranno avvenire, a discrezione dell'ente appaltante, in favore della ditta che segue in graduatoria di gara, a scalare.

Art. 21 – Spese contrattuali

Sono a carico della Ditta Appaltatrice tutte le spese inerenti al contratto che sarà stipulato in forma di scrittura privata, quelle di bollo e di registro, nonché le relative imposte e tasse, prescritte e future, esclusa l'I.V.A. che è a carico del Comune.

Art. 22 – Giurisdizione, competenza e domicilio

Per eventuali controversie, viene pattuita, ove negoziabile, la competenza del Foro di Rovigo.

Art. 23

– Tutela della privacy

La Ditta Appaltatrice, nel presentare l'offerta, si impegna ad accettare in caso di aggiudicazione la nomina quale responsabile del trattamento dei dati relativi agli utenti del servizio ed a rispettare la normativa specifica in materia di tutela della privacy prevista dal dlgs n. 196/2003. Il trattamento potrà riguardare anche dati sensibili riferiti agli utenti del servizio.